



Comune di Scorzè

Piazza A. Moro 1 30037 SCORZE'

VENEZIA

Tel. 041/447244 Fax. 041/445232

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA ED ISTITUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (Articolo 49 del D.Lgs. 22/97)

Approvato con delibera C.C. n. 115 del 20.12.1999
Modificato con delibere C.C. n. 96 del 29.12.2000, n. 43 del 26.04.2001,
n. 81 del 25.10.2002, n. 8 del 27.02.2009

| | |
|-------------------|--|
| Articolo 1 | Istituzione della tariffa rifiuti |
|-------------------|--|

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 7, comma 2, lettere a), b) c), d) e f) del D.lgs. 22/97 su tutto il territorio comunale.
2. Il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR. n. 158/99.
3. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione delle tariffe delle categorie da parte del Comune. La tariffa di riferimento a regime copre tutti i costi afferenti al servizio di gestione rifiuti, in quanto deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato al DPR 158/99.
4. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al DPR n. 158/99, avente per oggetto l'approvazione della tariffa di riferimento, nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446.

| | |
|-------------------|--|
| Articolo 2 | Principi del modello tariffario |
|-------------------|--|

1. Le tariffe delle categorie sono determinate dal Comune sulla base della tariffa di riferimento, in relazione al piano finanziario di cui all'art. 4, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito ed al tasso di inflazione programmato.
2. Tali tariffe sono composte da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, all'entità dei costi di gestione. Le utenze sono articolate in utenza domestica e utenza non domestica.
3. Il metodo di calcolo tiene conto per le utenze domestiche: della superficie in mq. e del numero dei componenti il nucleo familiare e/o conviventi; per quanto riguarda le utenze non domestiche tiene conto: della classe merceologica, della superficie in mq.
4. Obiettivo principale, oltre alla riduzione di produzione dei rifiuti conferiti in discarica, è l'eliminazione della possibilità di smaltimento di rifiuti anonimi (salvo quelli derivanti dai cestini sulle pubbliche vie o giardini pubblici), che verrà perseguita gradualmente attivando rilevazioni e conferimenti personalizzati, che potranno subire aggiustamenti e revisioni, dato il carattere sperimentale.
5. Le tariffe tengono conto dell'omogeneità del territorio e della frequenza e qualità dei servizi forniti.

| | |
|-------------------|--|
| Articolo 3 | Presupposto ed applicazione della tariffa |
|-------------------|--|

1. La tariffa rifiuti si applica per intero su tutto il territorio comunale, in quanto il servizio di raccolta dei rifiuti è obbligatorio, comprese le zone con insediamenti sparsi, nonché limitatamente alle altre zone del territorio comunale alle quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dall'apposito regolamento del Servizio di nettezza urbana.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, la tariffa rifiuti è dovuta, in rapporto al periodo di irregolare servizio, nella misura del 40% di quella ordinaria. L'utente dovrà, al fine di ottenere tale riduzione della tariffa, presentare formale e motivata richiesta all'ufficio ambiente del Comune attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.
3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa rifiuti. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e

prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto di rimborso, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto al comma precedente.

4. La tariffa rifiuti é dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento.
5. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Articolo 4 | Piano finanziario |
|-------------------|--------------------------|

1. Ai fini della determinazione della tariffa rifiuti si fa riferimento al piano finanziario all'uopo predisposto sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/99 e a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento del piano finanziario di cui all'art. 8 del DPR 158/99.
2. Il Consiglio Comunale approva il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio, entro e non oltre la contestuale approvazione della tariffa rifiuti.
3. L'ufficio Ambiente comunale predispone e propone i seguenti documenti che formano e corredano il piano finanziario:
 - il programma degli interventi necessari;
 - il piano finanziario degli investimenti;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie;
 - la suddivisione dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche.
 - il modello gestionale e organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - la ricognizione degli impianti esistenti di proprietà comunale;
 - l'indicazione degli scostamenti, con riferimento al piano del precedente anno, che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;
 - il tasso di copertura dei costi.
4. Il Piano Finanziario approvato viene comunicato all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti presso il Ministero dell'Ambiente da parte dell'Ufficio Ambiente.

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Articolo 5 | Determinazione della tariffa |
|-------------------|-------------------------------------|

1. Sulla base del piano finanziario di cui all'art. precedente, il Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, determina l'articolazione tariffaria, secondo le indicazioni dell'art. 8 del presente regolamento e dell'ALLEGATO TARIFFARIO del piano finanziario.
2. Nel caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le ultime tariffe deliberate.
3. Tutti gli importi delle tariffe definite con i criteri sopra citati, vanno arrotondati alle 100 lire con criterio commerciale.
4. La tariffa così determinata ha effetto per l'anno in corso e verrà applicata salvo conguaglio.
5. La copertura tariffaria sarà accertata in corso d'anno e comunque entro il 30/11 dell'anno in corso, pertanto qualora si determini una scoperta dei costi, il Consiglio Comunale provvederà a rideterminare la tariffa riservandosi di procedere al conguaglio della somma per mantenere la copertura integrale dei costi.
6. La tariffa rifiuti deve assicurare il raggiungimento della copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti; sono ammessi scostamenti di gettito del 5% in più o meno generati dalle variazioni relative all'utenza avvenute dopo l'emissione del titolo idoneo alla riscossione.

7. Le variazioni dell'articolazione tariffaria deliberate, non comportano l'obbligo di notificare all'utente un avviso di iscrizione. Le posizioni dei contribuenti TARSU sono ritenute valide come iscrizione dell'utenza.

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Articolo 6 | Soggetti passivi |
|-------------------|-------------------------|

1. Il corrispettivo tariffario per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani è dovuto in via principale da coloro che occupano o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa rifiuti, ovvero occupano e detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.
2. Il titolo della occupazione o detenzione é dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo sono responsabili i singoli occupanti o conduttori.
4. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di sevizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.
5. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
6. In caso di locazione con utilizzazione inferiore ad un anno obbligato al pagamento della tariffa rifiuti è il proprietario oppure il titolare del diritto reali di godimento su tali immobili. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Articolo 7 | Esclusioni ed esenzioni |
|-------------------|--------------------------------|

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa rifiuti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, ovvero non comportino la formazione di rifiuti in quantità apprezzabile, quali:
 - le aree scoperte anche adibite a verde, con eccezione di quelle operative che restano assoggettate alla tariffa;
 - le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di qualsiasi arredo e comunque prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
 - le unità immobiliari ad uso diverso, quando si dimostri che il mancato esercizio dell'attività commerciale, professionale o produttiva, sia dovuta a sospensione o revoca della licenza, dichiarazione di fallimento o altre analoghe procedure concorsuali o per motivi debitamente documentati;
 - le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo. Non rientrano nella fattispecie i casi in cui si mantiene la residenza e si beneficia della detrazione per abitazione principale ai fini ICI sull'immobile oggetto delle attività di cui sopra, o di aliquote ridotte previste per immobili non sfitti;

- i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici, impianti a ciclo chiuso, vani ascensori, vani scala, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione) forni, silos e simili;
 - soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, soppalchi, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza non superiore a ml. 1,80, nel quale non sia possibile la permanenza;
 - locali e fabbricati ad uso strumentale e relative aree accessorie dei fondi rustici, ivi compresi gli annessi agricoli (ricoveri attrezzi, stalle, fienili) con vincolo di esclusiva destinazione d'uso. L'eventuale promiscuità dell'uso (ad esempio uso garage) comporta l'assoggettamento alla tariffa rifiuti dell'intera superficie utilizzata a scopi diversi;
 - gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva ed amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
 - i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa, per la parte di superficie, che per le specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, pericolosi, non pericolosi, allo cui smaltimento sono tenuti a provvedere direttamente i produttori con spese a loro carico, in base alle norme vigenti;
 - la parte delle superfici ed aree dove si svolgano le attività proprie del ciclo produttive industriali ed artigianali (zona di lavorazione – produzione), qualora i soggetti presentano opportuna documentazione del conferimento e relativo smaltimento rifiuti (ivi compresi gli scarti di lavorazione che vengono conferiti o rivenduti a ditte specializzate nel riciclo degli stessi) a soggetti diversi dal servizio svolto in regime di privativa in quanto trattasi di rifiuti speciali non assimilati per qualità e/o quantità agli urbani. Nel caso tali rifiuti siano stati opportunamente assimilati per quantità e/o qualità ai rifiuti urbani, sono escluse la parte delle superfici ed aree dove si svolgono le attività proprie del ciclo produttive industriali ed artigianali, previa presentazione di opportuna documentazione del conferimento e del relativo recupero dei rifiuti a soggetti diversi dal servizio svolto in regime di privativa. La tariffa, infatti, non è dovuta per quei rifiuti assimilati che le utenze non domestiche avviano a recupero. In ogni caso sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali – artigianali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibite allo stoccaggio delle materie prime, semilavorati, prodotti finiti) salvo presentazione di opportuna documentazione di un piano smaltimento in regime di privativa.
 - i locali e le aree nei quali il Comune svolge attività istituzionale e quelli le cui spese di funzionamento sono sostenute dal Comune, per contratto, convenzione, o per norma di legge (sedi, uffici, scuole, asili e servizi comunali, ecc.). Per coprire il costo derivante da queste voci è istituito apposito fondo di bilancio.
2. Sono esenti:
- laboratori di analisi mediche, gabinetti dentistici, odontoiatrici, radiologici;
 - le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, mentre è assoggettata la superficie dei locali o di parti comuni condominiali occupati o detenuti in via esclusiva;
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere;
 - le superfici delle strutture socio-sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture socio-sanitarie: gli uffici, i magazzini, i locali di deposito, le cucine, i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
 - gli uffici pubblici comunali, biblioteca comunale e centro civico e gli impianti sportivi comunali;
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
4. I locali e le aree non soggette a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'art. 16 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.
5. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano la esclusione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 21 con diritto a restituzione dell'importo pagato. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa devono presentare all'ufficio tributi

comunale un'autocertificazione, indicando tutti gli elementi necessari (esempio: le zone in cui si formano i rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilabili dal Comune a quelli urbani, ecc.).

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Articolo 8 | Commisurazione della tariffa |
|-------------------|-------------------------------------|

1. La tariffa è composta, in ossequio ai criteri previsti dal DPR 158/99, da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
2. Il Consiglio Comunale, sulla base del Piano finanziario:
 - suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (Td) e quelle dovute dalle utenze di attività economiche (Tnd) ;
 - assegna le quote di TF dovute dalle utenze domestiche(TFd) e di attività (TFnd) ;
 - assegna le quote di TV dovute dalle utenze domestiche (TVd) e di attività (TVnd) ;
 - definisce le modalità di accesso da parte delle utenze e di erogazione delle agevolazioni e alle riduzioni previste dai commi 10 e 14 dell'art. 49 del Dlgs 22/97.
3. I criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa sono riportati nell'ALLEGATO TARIFFARIO del Piano Finanziario, e possono variare ogni anno in sede di approvazione del piano finanziario.
4. La tariffa è dovuta per la quota fissa da tutti i soggetti passivi, anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purché siano agibili, e non siano escluse ai sensi dell'art. 8.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per entrambe le utenze, in relazione alla superficie utilizzata per ciascuna tipologia, eccetto i casi in cui la superficie è inferiore o uguale a 20 mq. che resta assoggettata all'utenza domestica.
6. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, la Giunta Comunale organizza e struttura sistemi di misurazione e rilevazione diretta delle quantità di rifiuti conferiti effettivamente dalle singole utenze, intervenendo, se necessario, con apposite disposizioni organizzative e operative. Le stesse indicazioni relativamente a metodi di rilevazione diretta dei conferimenti, riportate nel presente regolamento, in quanto trattasi solo di abbozzi di un sistema tutto da sperimentare, possono essere adattate e integrate con ulteriori disposizioni dalla Giunta Comunale per fronteggiare le necessità operative e gestionali che eventualmente sorgono.
7. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione e delle relative disposizioni, si applica il metodo normalizzato, prendendo a riferimento per:
 - le utenze domestiche, la produzione media comunale pro-capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale catasto rifiuti. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nell'allegato del DPR 158/99.
 - le utenze non domestiche, la singola tipologia di attività di produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel DPR n. 158/99, che sono riportati nell'ALLEGATO TARIFFARIO del piano finanziario.

La classificazione delle categorie tariffabili delle utenze sono previste nell'ALLEGATO TARIFFARIO del piano finanziario.

| | |
|-------------------|--|
| Articolo 9 | Commisurazione della superficie |
|-------------------|--|

1. La superficie dei locali imponibili viene determinata sul filo interno dei muri ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, ovvero da misurazione diretta.
2. La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.

3. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
4. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva. Qualora non sia possibile, per superfici superiori ai 20 mq., distinguere esattamente una tipologia di attività diversa da quella principale e specificatamente prevista nella classificazione delle attività, si procede ad una suddivisione della superficie al fine di meglio commisurare l'effettiva tipologia e produzione dei rifiuti.
5. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.
6. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tariffabili con criteri di analogia.
7. In caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e speciali non assimilati a quelli urbani, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tariffabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, viene ridotta forfettariamente delle percentuali sotto riportate:
 - lavanderie a secco, tintorie non industriali, tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, laboratori fotografici, eliografie, allestimenti pubblicitari, materie plastiche, serigrafie, vetroresina: 80%;
 - officine per riparazioni auto, moto, elettrauto, autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, macchine agricole e gommisti: 70%;
 - autocarrozzerie, officine di carpenteria metallica, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, laboratori artigiani in genere convenzionati con ditte specializzate, ceramiche e smalterie: 65%;
 - lavorazione marmo e cemento, magazzini edili, depositi carta, stracci, caseifici e cantine vinicole, rottami ferrosi e metallici: 60%. “
8. Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma, purché vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si farà riferimento a criteri di analogia.
9. La tariffa per le scuole pubbliche dell'obbligo non è commisurata in base alla superficie, ma al numero degli alunni iscritti con riferimento all'anno scolastico.

| | |
|--------------------|--|
| Articolo 10 | Utenze Domestiche-Commisurazione del nucleo familiare |
|--------------------|--|

1. La tariffa è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare presenti al 1° gennaio e al 1° luglio” di ciascun anno, ovvero per le nuove utenze è commisurata al numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia in sede di iscrizione anagrafica e, se provenienti da famiglie residenti nel Comune, si procederà contestualmente ad aggiornare il nucleo familiare di provenienza .
2. Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art.14. Nel caso di mancata denuncia di quest'ultimo si considera in modo forfettario il nucleo familiare medio del Comune arrotondato all'unità superiore. L'aggiornamento della composizione dei nuclei familiari è fatta in automatico dall'ufficio tributi per i residenti.
3. Per le unità adibite ad abitazione non principale e relative pertinenze utilizzate saltuariamente da soggetti residenti in altri Comuni, si farà riferimento alla seguente tabella:
 - sino a mq 70 è conteggiata la tariffa corrispondente a 1 occupante;
 - oltre mq 70 è conteggiata la tariffa corrispondente a 2 occupanti.

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Articolo 11 | Tariffa giornaliera |
|--------------------|----------------------------|

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, é istituita una tariffa di

smaltimento da applicare su base giornaliera. E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno ha durata complessiva inferiore a sei mesi e non sia ricorrente; é considerata ricorrente quella realizzata nel corso dell'anno dai venditori ambulanti per il mercato settimanale.

2. La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione é pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria corrispondente, diviso per 365 e maggiorate del 50% con un minimo di complessivi € 11 ad evento qualora si tratti di festa o altra manifestazione pubblica (considerando per evento l'intera festa e non i singoli giorni di presenza), o con un minimo di complessivi € 2,00 qualora si tratti di occupazione precaria nell'esercizio di attività ambulante (considerando l'evento il singolo giorno di presenza precaria), senza applicazione di alcuna riduzione, nel caso di occupazioni di aree scoperte, e/o agevolazioni. Il computo dei giorni è solo quello di effettivo esercizio, non è computato il tempo per installazioni e smontaggio delle strutture (tendoni, stands, giostre, ecc.). I giorni di eventuale non esercizio delle attività a strutture già installate (esempio periodo di pausa infrasettimanale all'interno di una sagra) non sono computati solo se comunicati preventivamente dal contribuente interessato e/o riportati nell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale, quest'ultima dovrà specificare questa suddivisione fra i giorni autorizzati e quelli di effettivo esercizio.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo é assolto a seguito del pagamento della tariffa rifiuti.
4. In caso d'uso di fatto la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, é recuperata unitamente alla sanzione ed agli interessi.
5. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub a);
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc..
 - d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 2 giorni, che non comportino attività di vendita o di somministrazione.
6. Qualora il Comune attivi sistemi di rilevazione diretta della produzione dei rifiuti, in alternativa al comma 2 del presente articolo :
 - per gli operatori presso i mercati settimanali, per la parte variabile della tariffa, si computerà il costo giornaliero di spazzamento dell'intera piazza occupata, dello smaltimento dei rifiuti dei cassoni a loro dedicati, compresa la manodopera necessaria, che verrà moltiplicato per il numero 52 (giorni di mercato settimanale all'anno) rapportato ai mq. di occupazione di ciascun operatore;
 - in occasione di sagre, fiere, feste popolari, riunioni pubbliche o private e altre occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, in particolare ove ci sia la somministrazione di alimenti e bevande, si computeranno i costi di smaltimento dei cassoni dedicati, più le spese di trasporto, di manodopera, di spazzamento dell'occupazione. E' ritenuto responsabile solidale il presidente della società organizzatrice o comunque il richiedente dell'occupazione al quale verrà intestato il titolo di riscossione. All'atto di autorizzazione all'occupazione, l'ufficio tecnico comunale, sentito l'ufficio ambiente, potrà esigere idonea cauzione, che verrà trattenuta fino al pagamento di quanto dovuto o sarà riversata all'apposito capitolo di bilancio se usata totalmente o parzialmente per onorare il pagamento dovuto.

| | |
|--------------------|---|
| Articolo 12 | Agevolazioni e coefficienti di riduzione |
|--------------------|---|

1. Il Consiglio Comunale può approvare in sede di manovra tariffaria, ulteriori agevolazioni e riduzioni oltre a quelle già previste nel presente Regolamento per incentivare la raccolta differenziata presso le utenze domestiche e per aumentare il recupero del rifiuto prodotto dalle utenze non domestiche calcolate sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa.
2. Per le utenze domestiche sono concesse le seguenti agevolazioni:
 - essendo escluse le superfici delle aree scoperte adibite a verde, il costo dello smaltimento del verde proveniente dai conferimenti dei privati è computato tra i costi da coprire con la tariffa rifiuti. Finché il Comune non introdurrà dei sistemi di rilevazione diretta della parte verde conferita dalla singola utenza, il costo è ripartito tra tutte le utenze domestiche. Per le utenze site in condomini privi di verde, la tariffa rifiuti verrà ridotta del 2,5%, previa presentazione di autocertificazione da parte dell'amministratore recante i nominativi di tutti i condomini.

- Le utenze domestiche che si avvalgono di composte o di concimaie devono conferire in essi tutto il rifiuto organico proveniente dalle loro abitazioni (scarti organici provenienti dalle cucine) beneficiando di una tariffa ridotta del 20%, previa presentazione di autocertificazione. I triturati rifiuti sottolavello non sono considerati sistemi di compostaggio, ma la Giunta Comunale fatte le opportune valutazioni tecniche può con proprio atto equipararli e assimilarli ad una delle percentuali di riduzione previste nel presente articolo.
 - La riduzione di cui al punto precedente è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta; l'ente gestore in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione e dell'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
 - Le verifiche di cui al punto precedente dovranno accertare: la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico ed il suo utilizzo, l'effettivo utilizzo del composte, testimoniato dalla presenza di materiale fresco, l'assenza di frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico di raccolta.
 - Nei casi di inadempienza alle disposizioni del presente regolamento comunale o di false dichiarazioni il Funzionario Responsabile applicherà la sanzione per infedele denuncia di cui all'art. 25 comma 1 e provvederà alla riclassificazione degli utenti nella categoria contributiva senza compostaggio domestico con efficacia retroattiva.
 - dal proprio giardino, oltre che per gli scarti organici provenienti dalle cucine, devono essere muniti di idoneo sito per lo stoccaggio del materiale e devono essere attrezzati con mezzi per la riduzione del volume, beneficiando di una tariffa ridotta del 22,5%, previa presentazione di autocertificazione.
 - Su tutti i sistemi di stoccaggio e compostaggio si devono rispettare le norme dettate dall'ufficio ambiente, il quale in ogni momento può procedere a controlli circa la correttezza e la frequenza dell'utilizzo degli stessi. Comportamenti difforni da quanto dichiarato al fine di beneficiare della riduzione, sono segnalati al Funzionario Responsabile della tariffa che provvederà al recupero della differenza dovuta e all'irrogazione della sanzione con apposito atto scritto, notificato all'interessato.
3. I beni durevoli di cui all'art. 44 del D.lgs. 22/97 (frigoriferi, congelatori, televisori, lavatrici, computer, lavastoviglie, condizionatori d'aria, ecc.) che hanno esaurito la loro durata lavorativa possono essere conferiti al servizio comunale, previo pagamento delle tariffe stabilite dagli smaltitori autorizzati o dalla Azienda Consorzio del Mirese. La gestione di questo comma è affidata in toto all'ufficio ambiente del Comune.
4. Per le utenze non domestiche, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione del 20%, qualora si dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata da ditta specializzata, il recupero dei rifiuti stessi almeno nella misura del 40% dei rifiuti prodotti. Tale riduzione si applica solo se non sono già state applicate le esenzioni di superficie per i medesimi motivi previste all'art. 7 del presente Regolamento.
- 4 bis Per le attività produttive artigianali e commerciali può essere previsto un coefficiente di riduzione in presenza delle seguenti situazioni contingenti oggettivamente penalizzanti sotto il profilo economico :
- Esecuzione di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre tre mesi, tali che limitano il normale accesso;
 - Grave, generale ed obiettivo stato di crisi di un settore produttivo o commerciale.
- 4 ter La sussistenza e/o l'insussistenza delle situazioni individuate nel comma precedente deve essere riconosciuta con apposito provvedimento della Giunta Comunale che stabilisca:
- Le zone interessate all'agevolazione per lavori pubblici;
 - La tipologia delle attività economiche che versa in obiettivo stato di crisi temporanea;
 - La durata dell'agevolazione;
 - Le modalità di copertura della minore entrata;
 - La percentuale di riduzione;
- Gli utenti/contribuenti interessati alla riduzione devono fare apposita istanza all'ufficio tributi.
5. La tariffa è ridotta del 30 per cento nel caso di:
- a. Abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo (tale riduzione non dà il beneficio della detrazione per abitazione principale ai fini ICI) a condizione che il periodo di utilizzo nel corso dell'anno non superi i 180 giorni e che tale indicazione sia contenuta nella denuncia originaria;
 - b. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato;
 - c. Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai componenti organi per l'esercizio dell'attività;

- d. Nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - e. Per le zone ove non viene effettuata la raccolta, se la distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona di fatto servita e superiore a 500 metri lineari.
6. L'ufficio Servizi Sociali del Comune provvede per le utenze, che ritiene bisognose in quanto versano in situazioni di disagiate condizioni socio-economiche, alla copertura di quanto dovuto a titolo di tariffa rifiuti.
- 6 bis Per i nuclei familiare residenti caratterizzati dalla presenza di 4 o più figli fiscalmente a carico (come desumibile dal modello fiscale o da autocertificazione) è istituita un'agevolazione pari al 20% (cumulativa con altre già concesse) della tariffa variabile. Gli interessati devono presentare all'Ufficio Protocollo del Comune domanda sulla modulistica predisposta nella quale chiedono di beneficiare dell'agevolazione. La domanda deve essere presentata per ogni anno per il quale si chiede l'agevolazione.
7. Per le occupazioni di spazi ed aree in occasioni dei mercati settimanali la tariffa è ridotta al 30 per cento.

| | |
|--------------------|---|
| Articolo 13 | Modalità per conseguire agevolazioni e riduzioni . |
|--------------------|---|

1. Le richieste di agevolazione e riduzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli denuncia, completi di tutti i dati richiesti entro il 30 settembre di ciascun anno.
2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino a avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
3. Le agevolazioni e riduzioni sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda, ovvero se è già stato emesso il titolo di riscossione in acconto, verranno detratte per intero dal saldo o portate in diminuzione nel successivo esercizio finanziario.
4. Una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.
6. Non possono beneficiare delle agevolazioni e riduzioni, anche se in possesso dei requisiti, coloro che nei precedenti due esercizi finanziari hanno subito l'irrogazione di sanzioni per violazioni ai regolamenti comunali in tema di rifiuti e nettezza urbana.

| | |
|--------------------|---|
| Articolo 14 | Inizio, variazione,cessazione dell'occupazione e detenzione. |
|--------------------|---|

1. La tariffa rifiuti è corrisposta in base a specifiche tariffe di riferimento e commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale da parte dell'occupante o conduttore dei locali ed aree scoperte. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa rifiuti a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
3. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte i soggetti passivi hanno l'obbligo di farne denuncia entro 90 giorni dall'inizio/variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione. Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi.
4. Sono esclusi dall'adempimento di cui al comma 2 i soli casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto saranno applicate d'ufficio.
5. La denuncia, spedita tramite posta, si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.
6. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversamente utilizzati rispetto a quelli per i

quali il contribuente è iscritto. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione.

7. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
8. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale od altra analoga, dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero, in mancanza, di un elenco dettagliato dei locali ed aree con l'indicazione delle misure dei singoli locali nel rispetto delle norme del presente regolamento.

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Articolo 15 | Contenuto della denuncia |
|--------------------|---------------------------------|

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere presentata dal responsabile dell'utenza (intestatario della scheda famiglia per le utenze domestiche ovvero legale rappresentante dell'impresa per le utenze non domestiche) e dovrà contenere gli elementi identificativi del titolare, ed in particolare:
 - a) Codice fiscale del titolare o P. IVA della ditta;
 - b) Cognome Nome ovvero Denominazione impresa e dati del Legale Rappresentante;
 - c) Luogo e data di nascita;
 - d) Domicilio fiscale;
 - e) L'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate;
 - f) la data di inizio e/o cessazione dell'occupazione o detenzione;
 - g) sottoscrizione della denuncia.
2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, dei quali va allegato lo stato di famiglia in cui essi sono compresi, se non residenti nel Comune.
3. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denuncia dovrà contenere i dati identificativi sia della società che del legale rappresentante. In caso di variazione di quest'ultimo dovranno essere comunicati tempestivamente al Comune i dati del nuovo rappresentante, il quale dovrà provvedere a confermare gli elementi contenuti nella denuncia.
4. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.
5. Salvo indicazioni diverse da parte dell'utente, si provvederà d'ufficio ad intestare l'utenza domestica all'intestatario della scheda famiglia anagrafica.

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Articolo 16 | Funzionario responsabile |
|--------------------|---------------------------------|

1. Il Funzionario Responsabile della Tariffa Rifiuti è il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, l'attività gestionale della tariffa del servizio di gestione rifiuti è demandata all'Ufficio tributi.
2. Il funzionario responsabile provvede ad assicurare quanto necessario, in diritto ed in fatto, all'acquisizione della tariffa, incluso il recupero dei crediti, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, le compensazioni, all'emissione dei "titoli idonei alla riscossione" e sottoscrive la loro esecutività.
3. In caso di affidamento a terzi dell'applicazione della Tariffa Rifiuti, la ditta affidataria, nell'atto della sottoscrizione del contratto di servizio designerà anche il Funzionario Responsabile della Tariffa Rifiuti. Così pure i compiti degli uffici comunali tributi, ambiente, polizia municipale sono riorganizzati e gestiti dalla ditta con personale proprio.

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Articolo 17 | Compiti degli uffici comunali |
|--------------------|--------------------------------------|

1. Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono tenuti a comunicare al Funzionario responsabile della Tariffa tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa e sulle utenze.
2. La Polizia Municipale e l'ufficio ambiente comunale hanno competenza negli accertamenti con ispezioni sul luogo, nell'irrogazione di sanzioni per violazioni ai regolamenti comunali in materia di rifiuti, come per abbandono dei rifiuti (regolamento di nettezza urbana), conferimento dei rifiuti da parte di persone che non rientrano tra i soggetti passivi di cui all'art. 6.
3. L'ufficio ambiente comunale ha competenza sull'analisi della documentazione prodotta ai fini dell'esenzione e della riduzione di superficie
4. Il Funzionario responsabile della tariffa rifiuti per il tramite dell'ufficio tributi comunale ha competenza sulla gestione della tariffa, sull'organizzazione del servizio e sulle attività inerenti la gestione.
5. In tutti i casi che si è attivata una rilevazione diretta della parte variabile della tariffa rifiuti, l'ufficio ambiente comunale è obbligato a trasmettere i dati necessari al calcolo della parte variabile al Funzionario Responsabile della Tariffa Rifiuti, nei tempi e nelle modalità che saranno stabiliti dalla Giunta Comunale.
6. La Polizia Municipale e l'ufficio ambiente comunale possono avvalersi nella loro attività di controllo sul territorio di ausiliari, preventivamente convezionati con il Comune, che hanno il compito di segnalare irregolarità commesse da soggetti in violazione ai regolamenti relativi ai rifiuti. Tali segnalazioni hanno valore probatorio e sono seguite dal verbale di irrogazione della sanzione, che viene notificato all'interessato.

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Articolo 17bis | Attività convenzionate |
|-----------------------|-------------------------------|

1. Il Comune può affidare tutte o alcune attività di gestione dei rifiuti e della tariffa rifiuti (ovvero sia relativamente alla parte entrata che uscita del bilancio) ad azienda speciale o società di capitale, previa apposita convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52, c. 5, del D.Lgs. 446/97. Il funzionario comunale che stipula la convenzione deve vigilare sull'osservanza di quanto previsto nella convenzione di affidamento.
2. In caso di affidamento, anche parziale, di funzioni gestionali di cui al precedente comma, a far luogo dalla data di sottoscrizione della convenzione, sono affidati alla ditta convenzionata i relativi compiti previsti nei precedenti articoli del presente Regolamento in capo agli uffici comunali con modalità operative da prevedersi nella convenzione stessa di affidamento.
3. Qualora la gestione esternalizzata di cui al primo comma, tornasse in gestione diretta al Comune, la ditta affidataria dovrà consegnare agli uffici Comunali la banca dati aggiornata, della gestione rifiuti e della gestione tariffa rifiuti, sia in versione magnetica che cartacea.

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Articolo 18 | Riscossione ordinaria |
|--------------------|------------------------------|

1. L'applicazione della tariffa avviene mediante l'emissione di apposita bolletta o fattura e potrà essere riscossa con un unico sistema:
 - direttamente dal Comune
 - da azienda speciale o società pubblica, a ciò delegata dal Comune
 - a mezzo ruolo esattoriale, attraverso le procedure del DPR 43/88
 - o qualsiasi altro sistema ritenuto valido per le imposte dirette.

2. La scelta del sistema di riscossione nonché le modalità operative di riscossione in un numero massimo di 6 rate, è demandata alla Giunta Comunale entro i termini di approvazione della bozza bilancio da presentare al Consiglio Comunale, tenuto conto dei costi sia diretti che indiretti.
3. La tariffa, se riscossa direttamente, potrà essere pagata entro i termini stabiliti, mediante:
 - a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b. versamento nei conti correnti postali intestati al Comune o altro soggetto gestore ;
 - c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
4. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
5. E' sempre possibile, e in particolare, in caso di attivazione e sperimentazioni di metodi di rilevazione diretta della parte variabile della tariffa, procedere per un unico esercizio finanziario a più emissioni dei titoli idonei alla riscossione. La prima emissione di ogni anno è da intendersi in acconto salvo conguagli.

| | |
|--------------------|---|
| Articolo 19 | Omissione e ritardi dei versamenti |
|--------------------|---|

1. Il Funzionario Responsabile, prima di procedere alla riscossione coattiva entro il termine massimo di un anno, invia apposito atto di contestazione all'utente moroso, sollecitandolo a regolarizzare la sua posizione entro gli ulteriori 30 giorni concessi dall'atto stesso. Nello stesso atto sono addebitati gli interessi previsti dal Regolamento delle Entrate Comunali e irrogate le eventuali sanzioni, previste dal presente regolamento.
- 1 bis In caso di ritardato pagamento della tariffa il Funzionario Responsabile provvederà ad addebitare gli interessi di mora con le seguenti modalità : oltre i 30 gg interessi calcolati su base annua, pari al tasso legale vigente.
- 1 ter In caso di mancato o ritardato pagamento il Funzionario Responsabile provvederà a sollecitare l'utente nelle forme che di volta in volta riterrà opportune; le spese derivanti da questa attività saranno a carico dell'utente moroso.
2. Decorso infruttuosamente l'ulteriore dilazione di cui al comma 1, l'utente insolvente sarà iscritto a ruolo coattivo. La riscossione coattiva della tariffa avviene, se non altrove disposto, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43.
3. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile, e sotto la sua responsabilità, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/4/1910 n. 639 ovvero attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia.
4. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui sopra. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Articolo 20 | Conguagli e rimborsi |
|--------------------|-----------------------------|

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno (diminuzione/aumenti del nucleo familiare, minor/maggiore superficie utilizzata, ecc.) della tariffa saranno contegiate nella tariffazione successiva mediante recupero o conguaglio compensato o rimborso.
2. Il contribuente può richiedere al Funzionario Responsabile del servizio il rimborso della somma versata e risultata non dovuta, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende

come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

3. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'istanza di restituzione, salvo i casi di errore da parte dell'Ente per il quale gli interessi decorrono dalla data di versamento.
4. L'ufficio procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare la somma spettante entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 60 giorni.
5. Il rimborso di somme a seguito di cessazione di utenze è disposto d'ufficio entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia di cessazione, con la comunicazione immediata dell'importo che verrà rimborsato senza necessità di ulteriori comunicazioni.
6. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi e/o regolamenti è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso si tratti di una somma erroneamente pagata e destinata a Ente diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero della somma da parte dell'Ente soggetto attivo. Ove vi sia assenso da parte dell'Ente titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88, della L. 127/97, come previsto dal Regolamento delle Entrate non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo annuale risulta inferiore o uguale a € 10,33.

| | |
|--------------------|--|
| Articolo 21 | Disposizioni in materia di versamenti |
|--------------------|--|

1. Gli importi dovuti a titolo di tariffa rifiuti relativi ad un esercizio finanziario sono riscuotibili con un minimo di 2 rate a un massimo di 6 rate, senza l'applicazione di interessi.
2. I termini di pagamento delle rate, nonché il numero delle stesse, relative alla tariffa rifiuti di ogni esercizio finanziario sono fissate dalla Giunta Comunale.
3. Nel caso di decesso del soggetto passivo i termini di versamento della tariffa da parte degli eredi sono differiti di sei mesi.
4. La Giunta comunale può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o la rateizzazione del pagamento della tariffa per tutta la popolazione o parte interessata, nel caso di calamità naturali di grave entità.

| | |
|--------------------|--|
| Articolo 22 | Rimborsi e sgravi al concessionario |
|--------------------|--|

1. Qualora la riscossione della tariffa non sia effettuata direttamente, il Funzionario Responsabile procede allo sgravio delle somme non dovute dal contribuente ovvero a somme divenute inesigibili.
2. Gli sgravi sono disposti sulla base di idonea istanza motivata alla quale deve essere allegata la relativa documentazione (cartella esattoriale, fattura ecc.) di cui si chiede lo sgravio, mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo ovvero se già corrisposti, al rimborso.
3. In caso di somme inesigibili, il Funzionario Responsabile provvederà allo sgravio della somma previa presentazione di idonea documentazione da parte dell'Ente riscuotitore da cui risultano le azioni commesse ai fini del rientro della somma dovuta.

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Articolo 23 | Controlli ed accertamenti |
|--------------------|----------------------------------|

1. Il Funzionario Responsabile, tramite l'ufficio tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tariffa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi previsti nei seguenti commi.
- 1 bis Il Funzionario Responsabile in caso di riscontro di denuncia infedele o incompleta o mancata denuncia provvederà ad emettere avviso di rettifica accertamento inviato mezzo A/R. L'utenza dalla data del ricevimento dell'avviso di rettifica accertamento (primo invito) avrà 60 giorni per provvedere alle controdeduzioni. Trascorso detto termine l'accertamento sarà definitivo, verrà emessa la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nel primo invito ed inviata mezzo A/R (secondo invito).
2. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale dei dati necessari al fine della corresponsione della tariffa, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, unitamente agli interessi stabiliti nel Regolamento Comunale delle Entrate, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni, nonché il termine assegnato per l'adempimento, previsto in 60 giorni.
3. Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati ai destinatari, salvo i casi specificamente previsti dalla legge, mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Sui provvedimenti si applicano le spese di notifica previste dal Regolamento Comunale delle Entrate.
4. Salvo espresse disposizioni normative, i termini, a pena di decadenza, per l'accertamento in rettifica e d'ufficio e il recupero delle somme dovute e non versate sono gli stessi previsti in tema di TAR SU dall'art. 71 del D.lgs. 507/93.

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Articolo 24 | Poteri del Comune |
|--------------------|--------------------------|

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui ai precedenti articoli, il Comune, può:
 - a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
 - c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - d) verifica diretta delle superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa comunicazione scritta ed accettazione dell'utenza, con un preavviso di almeno 5 giorni.
 - e) ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile.

| | |
|--------------------|-----------------|
| Articolo 25 | Sanzioni |
|--------------------|-----------------|

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dagli art. da 106 a 110 del T.U. 3/3/34 n. 383 con le modalità di cui alla L. 689/81, salvo diverse disposizioni di legge, sono irrogate dal Funzionario Responsabile della Tariffa Rifiuti per le seguenti violazioni:

| | |
|--|---------------------------|
| Tardiva presentazione della denuncia | L. 50.000 a L. 300.000 |
| Infedele dichiarazione, anche ai fini di beneficiare di riduzioni di tariffa | L. 100.000 a L. 600.000 |
| Omessa dichiarazione e versamento | L. 200.000 a l. 1.000.000 |
| Parziale versamento | L. 50.000 a L. 300.000 |
| Ritardato versamento | L. 50.000 a L. 300.000 |
| Omesso versamento | L. 100.000 a L. 600.000 |
| Mancata restituzione di dati richiesti | L. 80.000 a L. 500.000 |

Sono irrogate dal Responsabile dell'ufficio ambiente comunale e/o dalla Polizia Municipale per la seguente violazione:

| | |
|---|-------------------------|
| Conferimento e/o abbandono di rifiuti da parte di persone non identificabili tra i soggetti passivi di questo regolamento | L. 100.000 a L. 500.000 |
|---|-------------------------|

2. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun anno in cui è stata commessa la violazione.

| | |
|--------------------|---|
| Articolo 26 | Tributo ambientale (addizionale provinciale) |
|--------------------|---|

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs.22/97, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs.504/92, si applica, in assenza di specifiche disposizioni, sul totale della tariffa rifiuti.
2. L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Articolo 27 | Abolizione della TARSU |
|--------------------|-------------------------------|

1. Dal 31 dicembre 1999 è abolita la tassa rifiuti solidi urbani, di cui al capo III° del Decreto Legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del citato D. Lgs. 507/93 ed applicati secondo le norme ivi citate nonché da quelle previste nel Regolamento comunale TARSU.

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Articolo 28 | Entrata in vigore |
|--------------------|--------------------------|

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000, in quanto il Comune istituisce sperimentalmente la tariffa rifiuti.
2. Per quanto espressamente non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D. Lgs. 22/97 e 446/97 nonché nei decreti in materia di tempo in tempo vigenti, nonché sono applicabili tutti gli istituti e le norme previste dal Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali, in particolare le forme di gestione, il funzionario responsabile, l'attività di verifica e controllo, di accertamento d'ufficio ed in rettifica, gli importi minimi, il diritto di interpello, i termini per i procedimenti accertativi, le spese di notifica, la tutela giudiziaria, le forme di riscossione volontaria e coattiva, la rateizzazione, l'autotutela, i principi sanzionatori, l'accertamento con adesione.
3. Tutti i termini (scadenze, importi, tassi di interesse, ecc.) riportati nel presente regolamento sono validi, fino a diversa prescrizione di legge, che è da intendersi automaticamente recepita, senza necessità di modificare il presente regolamento.
4. In caso di difficoltà applicativa, per tutto ciò che è compatibile, si ritiene valida la normativa, la giurisprudenza e la dottrina che si è consolidata per la TARSU.
5. Con la stessa analogia viene anche utilizzata la terminologia quando non ve ne sia una più appropriata.

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Articolo 29 | Disposizioni transitorie |
|--------------------|---------------------------------|

Per l'anno 2009 le domande per le agevolazioni per le famiglie numerose vanno presentate entro il 30 giugno. Le agevolazioni sono applicate per l'esercizio in corso.

